



STATUTO

1 all'atto reg.to a
Pordenone il 15/08/2026 al
n° 1000 Mod. 3 con
liquidati € 200,00 di cui
per imposta IPOT. €

GRUPPO NORCINI FRIULANI APS

Art. 1 (Denominazione, sede e durata)

È costituita fra i presenti, ai sensi del Codice Civile e del Decreto Legislativo del 3 luglio 2017 nr. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo Settore" o CTS), una associazione non riconosciuta avente la seguente denominazione: "GRUPPO NORCINI FRIULANI APS", da ora in avanti denominata "associazione", con sede legale nel Comune di Fiume Veneto, in via Giacomo Leopardi n. 79, e con durata illimitata.

L'eventuale successivo cambio di sede al di fuori del comune comporterà variazione dello Statuto e dovrà essere votata dall'assemblea dei soci con il quorum previsto per le modifiche statutarie.

L'acronimo APS potrà essere utilizzato solo successivamente all'avvenuta iscrizione dell'associazione nel RUNTS.

Art. 2 (Scopo, finalità e attività)

L'associazione opera attivamente per la tutela, la promozione e la valorizzazione delle tradizioni enogastronomiche e contadine locali, con particolare riferimento alla celebrazione e salvaguardia della norcineria e dei prodotti tipici del territorio del Friuli-Venezia Giulia. L'associazione intende preservare la cultura del buon cibo, la convivialità e i saperi tradizionali come preziosi strumenti di aggregazione, identità e sviluppo sociale.

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, secondo principi di democraticità ed uguaglianza, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di



GIANPIETRO
PASUT
17.09.2026
11:31:46
GMT+02:00



volontariato dei propri associati, mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, di una o più delle seguenti attività di interesse generale di cui al D.Lgs. 117/2017:

art. 5, lett. f)

interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

art. 5, lett. i)

organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

art. 5, lett. k)

organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso.

L'associazione intende concretare le attività di interesse generale sopra riportate attraverso le seguenti azioni nel rispetto delle finalità civiche, solidariste e di utilità sociale:

- Eventi e Convivialità: promuovere e organizzare manifestazioni, degustazioni, cene sociali, sagre e i tradizionali "capitoli" volti a far conoscere, apprezzare e tramandare la cultura della norcineria e dei prodotti agricoli a essa legati;
- Ricerca e Divulgazione: promuovere la ricerca storica e culturale sulle tradizioni norcine e contadine del Friuli, organizzando seminari, incontri didattici e pubblicazioni per educare la cittadinanza al valore del patrimonio agroalimentare locale;
- Rete Territoriale: collaborare attivamente con enti pubblici, associazioni locali e produttori per creare percorsi di turismo esperienziale;
- Aggregazione Solidale: utilizzare la cultura enogastronomica e i momenti di festa popolare come strumento per favorire l'inclusione e rafforzare il senso di comunità.

Ai fini organizzativi, l'associazione potrà acquisire a titolo di proprietà, locazione o comodato gratuito, strutture e attrezzature idonee all'oggetto della propria attività.

Resta tuttavia espressamente stabilito che l'acquisizione, a qualsiasi titolo, sia esso oneroso o gratuito, di qualsivoglia diritto reale (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, proprietà, usufrutto, superficie, enfiteusi o servitù) su beni immobili, siano essi terreni o fabbricati, dovrà essere preventivamente deliberata e approvata dall'Assemblea straordinaria dei soci con le medesime maggioranze costitutive e deliberative richieste dal presente Statuto per le modifiche statutarie. L'associazione, inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del CTS.

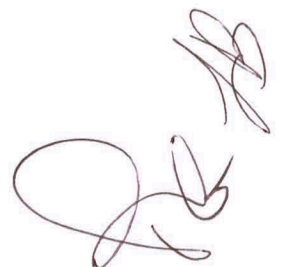
La loro individuazione potrà essere operata su proposta del Consiglio Direttivo e ratificata dall'Assemblea dei Soci. Nel caso l'associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo dovrà attestare il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13, comma 6, del CTS.

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi attraverso richieste a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva al fine di finanziare le proprie attività d'interesse generale.

L'attività di raccolta fondi può essere realizzata anche in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o l'erogazione di beni e servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori ed il pubblico.

Art. 3 (Ammissione e numero degli associati)

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.





L'associazione non dispone limitazione con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

Possono aderire all'associazione le persone fisiche che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda scritta che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

I soci minori di età formulano la domanda di emissione, esercitano i propri diritti, incluso il diritto di voto in assemblea, e adempiono i propri obblighi, mediante i loro rappresentanti legali.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art.

Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Art. 4 (Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento ed i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Art. 5 (Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto (tra le quali si considera anche la morosità delle quote sociali), agli eventuali regolamenti interni ed alle



deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione del Consiglio Direttivo con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni al Consiglio Direttivo.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Il socio che non paga la quota associativa entro la fine dell'esercizio successivo manifesta la sua intenzione di recedere e il rapporto associativo si intende risolto senza ulteriori comunicazioni.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione, da comunicare in modo adeguato all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Art. 6 (Organi)

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- l'Organo di controllo (se nominato);
- il Revisore Legale dei Conti (se nominato).

Art. 7 (Assemblea)

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno tre mesi, nel libro degli associati.

Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.

Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

Si applicano i commi 4 e 5, art. 2372 del Codice Civile, in quanto compatibili.

La convocazione dell'Assemblea può avvenire mediante comunicazione scritta contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati, oppure con invio di e-mail all'indirizzo telematico rilasciato dal socio, e/o messaggi su gruppi telefonici dedicati ai soci dell'associazione, inviate con 15 giorni di anticipo rispetto alla data dell'Assemblea, nonché con ogni altra forma di comunicazione che raggiunga in modo certo e provato il singolo socio ritenuta idonea dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

Nel caso risultasse impossibile la convocazione in presenza, l'Assemblea potrà essere convocata con presenza anche da remoto.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi (di amministrazione e di controllo se necessario) e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;



- approva il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale;
- delibera sulle responsabilità dei componenti gli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 117/2017, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera, con la maggioranza qualificata statutaria, sulle modificazioni dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera, con la maggioranza qualificata, lo scioglimento (ex Art. 21 comma 3 del C.C.), la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera, con le medesime maggioranze previste per le modificazioni statutarie, sull'acquisizione a qualsiasi titolo, oneroso o gratuito, di qualsivoglia diritto reale su beni immobili (terreni e fabbricati);
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'Atto Costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Per modificare lo Statuto, in prima convocazione, occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione occorre la presenza di almeno un terzo degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio, la trasformazione, la fusione o la scissione occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 8 (Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo opera in attuazione della volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare la quota associativa annuale;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti ed i contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.



Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti compreso tra tre e quindici, nominati dall'Assemblea per la durata di due anni e sono rieleggibili.

Gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate: si applica l'Art. 2382 del C.C. riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.



Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.

Gli amministratori, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore indicando, oltre alle informazioni previste nel comma 6, Art. 26 del Codice del Terzo Settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 9 (Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione nei rapporti interni e in quelli esterni nei confronti di terzi ed in giudizio, e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 10 (L'Organo di controllo)

Al verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 30 comma 2 del D.Lgs. 117/2017, l'Assemblea procede alla nomina dell'Organo di controllo, anche monocratico, che dura in carica tre anni.

Art. 11 (Il Revisore Legale dei Conti)

Al verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 31 comma 1 del D.Lgs. 117/2017, l'Assemblea procede alla nomina del Revisore Legale dei Conti che dura in carica tre anni.

Art. 12 (Patrimonio)

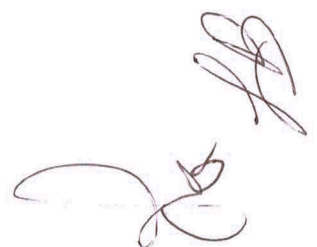
Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 13 (Divieto di distribuzione degli utili)

L'associato ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti gli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 14 (Risorse economiche)

L'associazione può trarre le risorse economiche necessarie al suo funzionamento ed allo svolgimento delle proprie attività da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi, nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'Art. 6 del Codice del





Terzo Settore.

Art. 15 (Bilancio di esercizio)

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale nelle forme previste dall'Art. 13, comma 1-2 e dall'Art. 14 comma 1 del D.Lgs. 117/2017 e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dall'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

L'anno sociale inizia il primo gennaio e finisce il trentuno dicembre di ogni anno.

Art. 16 (Libri)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità: presa di visione diretta presso la sede dell'associazione.

Art. 17 (Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.



La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi ed alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'Art. 17 del D.Lgs. 117/2017.

La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Art. 18 (Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale ed al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore ai limiti previsti dal Codice del Terzo Settore previsti per le APS.

Art. 19 (Convenzioni)

Le convenzioni tra l'associazione di promozione sociale e le pubbliche amministrazioni, di cui all'Art. 56, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne



determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'associazione.

Art. 20 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Art. 21 (Controversie)

Tutte le eventuali controversie sociali tra soci e tra questi e l'associazione o i suoi organi saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di due probiviri da nominarsi dall'Assemblea.

Essi giudicheranno pro bono ed aequo senza formalità di procedura.

Art. 22 (Rinvio)

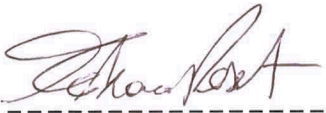
Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo del 3 luglio 2017, nr. 117 (Codice del Terzo Settore) e, in quanto compatibile, dal Codice Civile.

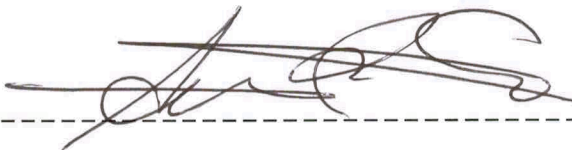
I soci fondatori

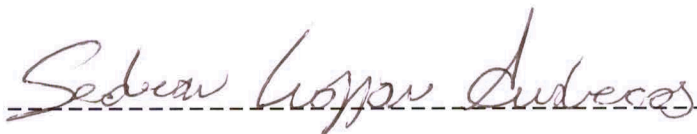
----- (Pasut Gianpietro)

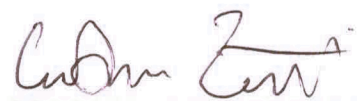


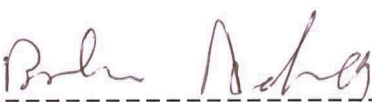
 (Fornasiero Selene)

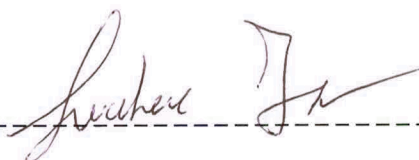
 (Rosset Fabiano)

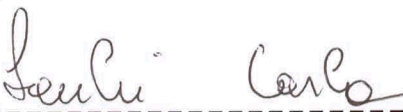
 (Rosa-Gastaldo Armando)

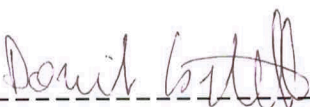
 (Sedran-Mazzon Andreas)

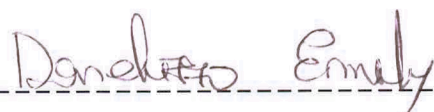
 (Zanetti Cristian)

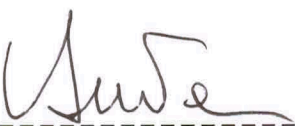
 (Bomben Andrea)

 (Lucchese Isacco)

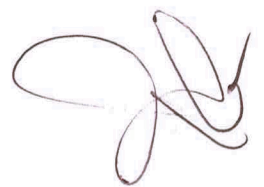
 (Sacchi Carla)

 (Costella Danilo)

 (Daneluzzo Emily)

 (Alzetta Igor)

 (Bomben Lavinia)



[A large, faint, handwritten diagonal line across the page.]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]